SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 28**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 52.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 53.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 54.

Ratifica ed esecuzione del primo e del secondo protocollo, firmati a Bruxelles il 19 dicembre 1988, relativi all'attribuzione alla Corte di giustizia delle Comunità europee della competenza in materia di interpretazione della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

(Da 92G0066 a 92G0068).

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 55.

Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5675):

Presentato dall'on. PAZZAGLIA ed altri il 16 maggio 1991.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 giugno 1991, con pareri delle commissioni I e IX.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 9 luglio 1991.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 12 novembre 1991.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 14 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3059):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 26 novembre 1991, con parere della commissione 8ª

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato l'8 gennaio 1992.

91G0048

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 56.

Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato per la realizzazione del progetto «Giacomo Leopardi nel mondo», finalizzato:

a) alla traduzione e alla pubblicazione completa delle opere leopardiane nelle principali lingue e alla pubblicazione in Italia di ciò che su Giacomo Leopardi si scrive nel mondo;

b) alla realizzazione di convegni, congressi, seminari, di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale, anche in collaborazione con le città in cui visse il poeta;

c) all'istituzione di concorsi e premi di cultura, anche nell'ambito scolastico, nonché di concorsi per la pubblicazione di opere critiche; alla realizzazione di iniziative giornalistiche, artistiche, musicali, pittoriche, teatrali, di registrazioni audiovisive e cinematografiche, di collane editoriali, storiche e di documentazione su luoghi, personaggi e carteggi di interesse leopardiano;

d) all'istituzione di borse di studio e di perfezionamento;

e) al recupero edilizio e al restauro conservativo dei luoghi leopardiani, ovunque ubicati, del teatro comunale di Recanati, delle istituzioni museali, storico-archivistiche, bibliotecarie, pubbliche e private, anche al di fuori del territorio recanatese.

Art. 2.

1. La giunta esecutiva del comitato nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, già operante, di seguito denominata «giunta», gestisce le iniziative previste dalla presente legge e può affidare l'esecuzione di alcune di esse alle regioni ed ai comuni interessati, al Centro nazionale di studi leopardiani, istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2255, o ad altre istituzioni culturali, anche di carattere internazionale, mettendo a disposizione degli enti affidatari le somme occorrenti.

2. La giunta può cooptare di volta in volta esperti e personalità internazionali il cui contributo ritenga necessario.

Art. 3.

1. La tomba di Giacomo Leopardi a Napoli, dichiarata monumento nazionale ai sensi della legge 4 luglio 1897, n. 240, sarà adeguatamente restaurata e custodita.

2. La giunta provvederà ad assumere le necessarie iniziative ed a finanziare i progetti e i lavori, concordando con il comune di Napoli le garanzie relative alla custodia già sancite come compito del Governo dalla citata legge n. 240 del 1897.

3. La giunta provvederà altresì al restauro della Villa delle Ginestre a Torre del Greco, d'accordo con il comune di Torre del Greco e l'Università di Napoli.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi dal 1992 al 2000.

2. All'onere derivante dalla presente legge per il triennio 1992-1994, pari a lire 1 miliardo per ciascuno dei predetti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro». Per gli anni successivi al 1994, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 4 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali denominato «Fondo per il progetto Leopardi nel mondo».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il R.D.L. n. 1335/1937 reca: «Istituzione di un Centro nazionale di studi leopardiani, con sede in Recanati».

Nota all'art. 3:

— La legge n. 240/1897 dichiara monumento nazionale la tomba di Giacomo Leopardi.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così come sostituito dalla legge n. 362/1988, è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) - b) (Omissis);

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 140):

Presentato dall'on. FOSCHI ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 26 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e VIII

Esaminato dalla VII commissione il 9, 29 maggio 1991; 3 luglio 1991, e approvato il 1° agosto 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2965):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 19 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª

Esaminato dalla 7ª commissione il 3 ottobre 1991 e approvato, con modificazioni, il 10 dicembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 140/*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 18 dicembre 1991, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione l'8 gennaio 1992 e approvato il 9 gennaio 1992.

92G0049

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57.

Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione del secondo comma dell'articolo 11 della legge 1° marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, è istituita in Firenze, presso l'opificio delle pietre dure, la scuola di restauro, di seguito denominata «scuola».

Art. 2.

1. L'insegnamento impartito nella scuola si articola in un corso triennale più un anno di perfezionamento. La scuola svolge la sua attività avvalendosi altresì dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati, con i quali possono venire stipulate apposite convenzioni. La scuola opera in collaborazione anche con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può stipulare, su proposta degli organi competenti della scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate.

Art. 4.

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che si pronunciano in conformità ai rispettivi regolamenti, si provvede a stabilire l'ordinamento interno e le modalità di accesso alla scuola nonché i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi. Detto regolamento è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, i comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si riuniscono in seduta comune, a norma del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il funzionamento della scuola è disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1939, n. 1240, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.

Art. 5.

1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto alle esigenze della scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro appartenente alle diverse aree professionali.

2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dell'articolo 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attività didattica. Tale compenso è dovuto al personale interno dell'amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed è costituito da una indennità commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte.

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, commi 1 e 2, e 5 si applicano, in quanto applicabili, anche alla scuola di insegnamento del restauro dell'Istituto centrale per il restauro.

Art. 7.

1. Il personale operaio, gli operatori tecnici e il personale appartenente ad altre qualifiche dell'opificio delle pietre dure di Firenze, che abbiano esercitato l'insegnamento a seguito di formale ordine di servizio dell'organo competente, svolgendo attività didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992, sono inquadrati, anche in soprannumero, nel profilo professionale di capo tecnico del settore restauro della settima qualifica funzionale, previo superamento di un concorso interno per titoli di servizio e prova pratica, fatto salvo quando disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

2. Le modalità del concorso di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I posti lasciati liberi nelle qualifiche di provenienza vengono resi indisponibili fino al riassorbimento dei soprannumeri.

Art. 8.

1. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, a decorrere dal 1992, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992 utilizzando l'accantonamento «Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'intero art. 11 della legge n. 44/1975 (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale) è il seguente:

«Art. 11. — L'antico opificio mediceo delle pietre dure, quale istituto specializzato per il restauro di opere d'arte operante sull'intero territorio nazionale è diretto da un soprintendente storico e d'arte e dipende direttamente dalla Direzione generale antichità e belle arti.

All'opificio compete l'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale di restauro».

Note all'art. 4:

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo del quarto comma dell'art 7 del D.P.R. n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) è il seguente: «Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materie di comune interesse nonché per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32 quando ciò sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, più comitati di settore possono riunirsi in seduta comune».

— La legge n. 1240/1939 reca: «Creazione dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale».

Nota all'art. 5:

— L'art. 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, è così formulato:

«Art. 65 *(Divieto di cumulo di impieghi pubblici)* — Gli impieghi pubblici non sono cumulabili salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Ministro competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.

L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego».

Note all'art. 7:

— La legge n. 312/1980 reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».

— Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3672):

Presentato dall'on. MATULLI ed altri il 28 febbraio 1989.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 14 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 6 dicembre 1990 e il 10 gennaio 1991.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, l'11 aprile 1991.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 9 maggio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2820):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 23 maggio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 29 maggio 1991; l'11 e 18 giugno 1991; il 30 luglio 1991 e approvato, con modificazioni, il 18 dicembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 3672/*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 23 dicembre 1991, con pareri delle commissioni I, V, XI.

Esaminato dalla VII commissione l'8 gennaio 1992 e approvato il 9 gennaio 1992.

92G0050

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 dicembre 1991, n. 443.

Regolamento di attuazione dell'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di pensionamenti anticipati nel settore siderurgico pubblico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede il pensionamento anticipato di anzianità e vecchiaia per i lavoratori delle imprese industriali ad alta capacità innovativa e competitività mondiale, per le imprese del settore siderurgico privato, delle imprese a partecipazione statale del settore alluminio ed elettromeccanico, nonché del settore cantieristico navale privato;

Visto l'art. 29 della predetta legge n. 223/1991, che estende la facoltà del pensionamento anticipato previsto dal richiamato art. 27, limitatamente alla pensione di vecchiaia, in favore dei lavoratori del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le aziende di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, delle imprese produttrici di materiali refrattari ed elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e delle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, nei limiti di novemila unità;

Visto il predetto art. 29, nella parte in cui demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, l'emanazione delle norme di attuazione per la ripartizione del contingente di novemila unità tra le imprese interessate;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;

Intervenuto il concerto con il Ministro delle partecipazioni statali;

Inviato lo schema del presente regolamento, per la prescritta comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 24 dicembre 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ripartizione del contingente di novemila unità

Il numero massimo dei lavoratori che possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato previsto dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è così ripartito fra i settori interessati:

a) imprese industriali del settore siderurgico pubblico	n.	4.275
b) imprese di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181	»	978
c) imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale	»	3.340
d) imprese produttrici di materiali refrattari e di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica	»	407

Art. 2.

Pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore siderurgico pubblico

I benefici previsti dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai lavoratori in possesso dei previsti requisiti, appartenenti alle imprese di cui alla tabella *A*, allegata al presente decreto, entro i limiti massimi e secondo la ripartizione fra le varie imprese ed unità produttive indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

Pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

1. I benefici previsti dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai lavoratori, in possesso dei previsti requisiti, appartenenti alle imprese di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 del presente decreto, entro il limite massimo ivi indicato.

2. A tal fine, le imprese interessate comunicheranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicherà alle imprese interessate, entro i successivi dieci giorni, la ripartizione del contingente numerico di cui al precedente art. 1, lettera *b)*, determinata sulla base della valutazione delle situazioni aziendali del settore, anche con riferimento al numero dei lavoratori occupati.

Art. 4.

Pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico pubblico limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.

I benefici previsti dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai lavoratori in possesso dei previsti requisiti, entro i limiti massimi e secondo la ripartizione indicati per ciascuna unità produttiva nella tabella *B*, allegata al presente decreto.

Art. 5.

Pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di materiali refrattari e di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica.

1. I benefici previsti dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai lavoratori, in possesso dei previsti requisiti, appartenenti alle imprese di cui alla lettera *d)* dell'art. 1 del presente decreto, entro il limite massimo ivi indicato.

2. A tal fine le imprese interessate comunicheranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicherà alle imprese interessate, entro i successivi dieci giorni, la ripartizione del contingente di cui al precedente art. 1, determinata sulla base della valutazione delle situazioni aziendali del settore, anche con riferimento al numero dei lavoratori occupati.

Art. 6.

Adempimenti procedurali

1. I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, interessati al pensionamento anticipato, sono tenuti a presentare all'unità produttiva di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della suddetta facoltà entro il termine stabilito dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Le imprese interessate, entro dieci giorni dalla scadenza di cui al precedente comma, trasmettono alla sede INPS competente per territorio le domande dei lavoratori, entro i limiti di cui ai precedenti articoli del presente decreto.

3. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà del pensionamento anticipato sia superiore ai limiti di cui ai precedenti articoli del presente decreto, le imprese opereranno una selezione in base alle proprie esigenze.

4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

5. Le domande inoltrate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e non accolte per carenza di disponibilità dei contingenti stabiliti dal decreto-legge suddetto, devono considerarsi decadute. I lavoratori che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dovranno presentare una nuova domanda di pensionamento anticipato all'impresa di appartenenza, secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 7.

Residue disponibilità di unità lavorative prepensionabili

Qualora, alla scadenza dei termini di cui all'art. 6 del presente decreto risultassero, nell'ambito del numero massimo di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, residue disponibilità di unità lavorative prepensionabili, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali si provvederà alla ripartizione con criteri che saranno individuati nel decreto stesso.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro delle partecipazioni statali
(ad interim)
ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1992
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 75

TABELLA *A* (Art. 2)

AZIENDE DEL SETTORE SIDERURGICO PUBBLICO

Società e siti	Beneficiari	
ARC Sipra - Milano		1
ATB, in liquidazione - Brescia		29
Celestri		45
— di cui:		
Como	5	
Forlì	7	
Mantova	1	
Milano	27	
Varese	5	

Società e siti	Beneficiari	
Centro Acciai		7
— di cui:		
Bitonto (Bari)	5	
Torre Annunziata (Napoli)	2	
Ci.Pro.S. - Venezia		1
Cogne S.p.a.		243
— di cui:		
Aosta	224	
Sesto San Giovanni (Milano)	13	
Comm.le - Milano	5	
Comm.le - Padova	1	
C.S.M.		15
— di cui:		
Genova	1	
Roma	13	
Terni	1	
C.S. Schiavinox - Padova		1
Dalmine ATB S.p.a.		7
— di cui:		
Brescia	6	
Sabbia Bergamasco (Bergamo)	1	
Dalmine S.p.a.		414
— di cui:		
sede di Dalmine (Bergamo)	55	
stabilimento di Dalmine (Bergamo)	276	
uffici vendita di Bologna	2	
uffici vendita di Genova	1	
uffici vendita di Roma	2	
uffici vendita di Torino	1	
stabilimento di Massa	77	
Dalmine tubi speciali Bergamo		90
Eurosider - Verona		3
Finsider, in liquidazione - Roma		2
F.I.L.S. - Torino		12
I.C.M.I. - Napoli		101
Icrot		103
— di cui:		
Taranto	60	
Bagnoli (Napoli)	12	
Piombino (Livorno)	10	
Terni	9	
Trieste	3	
Cornigliano (Genova)	6	
sede di Genova	3	
Ilva Form - Racconigi (Cuneo)		10
Ilva S.p.a.		2.431
— di cui:		
sede di Roma	5	
sede di Genova	81	
uffici vendita di Bologna	6	
uffici vendita di Milano	18	
uffici vendita di Napoli	1	
uffici vendita di Padova	4	
uffici vendita di Roma	3	
uffici vendita di Torino	2	
uffici vendita di Genova	1	
Taranto	907	
Bagnoli (Napoli)	139	
Cornigliano (Genova)	132	
Novi Ligure (Alessandria)	68	
Torino divisione prodotti ind.li	42	
Terni	376	
Torino inox	48	
Piombino (Livorno)	310	
Miniere dell'Elba (Livorno)	9	
Condove (Torino)	17	
Sesto S. Giovanni (Milano)	80	
Marghera (Venezia)	19	
Genova - Campi	108	
Torino ex N. Deltasider	40	
Milano ex N. Deltasider	15	
INNSE cilindri S.r.l. - Brescia		54
ITA - Cuneo		1
Itallamiere - Milano		4
Lavemetal - Frosinone		4
Lavezzari lamiere sud - Roma		4
Lavezzari S.p.a. - Pavia		27
Lavezzari tecnologie - Pavia		9
Merisid S.p.a. - Napoli		8
Morteo S.p.a.		75
— di cui:		
Pozzolo Formigaro (Alessandria)	26	
Sessa Aurunca (Caserta)	49	
Nuova Sima S.r.l. - Torino		17
Santagostino lamiere - Milano		19
Seta tubi - Brescia		27
Sidercomit S.p.a.		78
— di cui:		
Agrigento	1	
Bergamo	1	
Bologna	12	
Brescia	1	
Cagliari	1	
Catania	1	
Catanzaro	2	
Chieti	3	
Foggia	1	
Messina	1	
Milano	19	
Napoli	1	
Padova	6	
Palermo	9	
Taranto	8	
Terni	1	
Torino	6	
Udine	1	
Varese	3	
Siderlandini		23
— di cui:		
Padova	5	
Trento	3	
Treviso	3	
Udine	2	
Verona	10	
Sidermontaggi - Taranto		29
Silca - Padova		4
Silpa tubi S.p.a. - Torino		8
Tubi Arcore - Milano		129
Tubi di qualità - Milano		8
Tubi ghisa - Genova		125
Tubicar - Alessandria		8
T.D.I.		91
— di cui:		
Piombino	50	
Taranto	26	
Torre Annunziata (Napoli)	13	
Levate (Bergamo)	2	
Verres S.p.a. - Aosta		8
Totale . . .		4.275

TABELLA *B* (Art. 4)

AZIENDE DEL SETTORE CANTIERISTICO PUBBLICO

Unità	Totale prepensionabili	Quadri	Impiegati		Intermedi	Operai			
			Tecnici	Amministr.					
Direzione generale	5	1	1	3					
Divisione costr. mercantili:						Area scafo	Area allestim.	Ausiliari in produz	Personale indiretto
Sede divisione	35	1	19	10	1	—	—	—	4
Monfalcone	488	—	19	4	—	224	83	58	100
Marghera	390	—	18	9	1	180	73	31	78
Sestri Ponente	355	—	8	3	—	137	101	36	70
Castellammare di Stabia	480	—	59	20	—	135	121	51	94
Ancona	110	—	13	12	—	34	23	9	19
Livorno	15	—	4	—	—	5	2	3	1
Totale	1.873	1	140	58	2	715	403	188	366
Divisione costr. militari:						Area scafo	Area allestim	Ausiliari in produz.	Personale indiretto
Sede divisione	16	—	—	12	—	—	—	—	4
Riva Trigoso	126	—	10	3	—	30	31	19	33
Muggiano	83	—	11	1	—	3	28	7	33
Settore tecnico	5	—	5	—	—	—	—	—	—
Sommergibili		—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	230	0	26	16	0	33	59	26	70
Divisione riparaz. navali:						Area terra	Area bordo	Ausiliari in produz.	Personale indiretto
Sede divisione	18	—	9	9	—	—	—	—	—
Genova	189	—	25	12	—	56	23	33	40
Napoli	246	—	31	13	—	29	64	84	25
Palermo	450	—	35	25	—	106	129	40	115
Taranto	61	—	4	3	—	6	32	9	7
Venezia	60	—	7	3	—	9	18	17	6
Trieste	87	—	14	6	—	14	13	19	21
Ente bacini	15	—	2	—	—	—	—	3	10
Totale	1.126	0	127	71	0	220	279	205	224
Divisione motori diesel:						Area terra	Area bordo	Eccedenze Ex TS 2	Servizi indiretti
Trieste	68	—	2	4	—	—	—	42	20
Base Genova	26	—	6	3	—	6	5	—	6
Base Napoli	12	—	2	—	—	1	8	—	1
Totale	106	0	10	7	0	7	13	42	27
Totale Fincantieri	3.340	2	304	155	2	975	754	461	687

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo degli articoli 27 e 29 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) è il seguente:

«Art. 27 *(Trattamenti di anzianità e ristrutturazioni di aziende ad alta capacità innovativa e competitività mondiale).* 1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, competitività mondiale, capacità innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1991 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'art. 22 citato con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive competenze, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di undicimila unità, il numero massimo dei pensionamenti anticipati.

3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera *c)*, dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

5. La gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

6. La facoltà di pensionamento anticipato di cui al presente articolo, nei limiti e con le modalità indicati, vale fino al 31 dicembre 1991 anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale del settore alluminio e produzione di allumina e di quello termoelettromeccanico, nonché per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.

7. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva».

«Art. 29 *(Trattamenti di anzianità nel settore siderurgico pubblico).* — 1. La facoltà di cui all'art. 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, è esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di età non inferiore a quella di cui all'art. 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di quindici anni di anzianità contributiva, nei limiti di novemila unità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende interessate».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 120/1989 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano risanamento della siderurgia) è il seguente: «2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che, da data anteriore al 14 giugno 1988, svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonché le imprese che svolgono attività di produzione del carbone coke, per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. Possono essere ammessi ai predetti benefici, sempre in caso di positivo accertamento da parte del CIPI, anche i lavoratori che, occupati da data anteriore al 1° gennaio 1988, siano successivamente passati alle dipendenze dell'impresa in conseguenza del subingresso di quest'ultima nell'attività di servizio e manutenzione presso le imprese di cui al comma 1».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 29 della legge n. 223/1991 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 29 della legge n. 223/1991 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 29 della legge n. 223/1991 si veda in nota alle premesse.

Nota agli articoli 4 e 5:

— Per il testo dell'art. 29 della legge n. 223/1991 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 29 della legge n. 223/1991 si veda in nota alle premesse.

— Il D.L. n. 120/1989 reca: «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 29 della legge n. 223/1991 si veda in nota alle premesse.

92G0053

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 dicembre 1991.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato ad emettere monete d'argento da L. 500 celebrative del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 404127 del 4 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 9 novembre 1991, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1992;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 celebrativa del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete in argento da L. 500, millesimo 1992, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o meno	Legale	Tolleranza in più o meno
Argento . . .	500	32	835	3‰	15	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: ritratto di Gioacchino Rossini; in alto in giro «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso a destra il nome dell'autore «SOCCORSI»;

sul rovescio: tra elementi allegorici musicali la firma di Gioacchino Rossini; in alto leggenda circolare «BICENTENARIO DELLA NASCITA» e «1992»; in basso «L. 500; a destra «R»;

sul bordo: in rilievo fregi e «R.I.».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1992
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 349

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

92A0468

DECRETO 27 dicembre 1991.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato ad emettere monete d'argento da L. 500 celebrative della XXV Olimpiade di Barcellona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 404127 del 4 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 9 novembre 1991, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1992;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 celebrativa della XXV Olimpiade di Barcellona;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare la XXV Olimpiade di Barcellona il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete in argento da L. 500, millesimo 1992, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o meno	Legale	Tolleranza in più o meno
Argento	500	32	835	3‰	15	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: testa femminile cinta di alloro e immagine stilizzata dello stadio; sotto il nome dell'autore «U. PERNAZZA»; in giro «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: prospetto del portale interno dello stadio olimpico di Barcellona e stilizzazione dello stadio; in alto in giro «XXV OLIMPIADE»; a sinistra i cinque cerchi olimpici e «L. 500; a destra «1992»; in basso «BARCELLONA» e «R»;

sul bordo: in rilievo fregi e «R.I.».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1992
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 350

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

92A0469

DECRETO 27 dicembre 1991.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato ad emettere monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della morte di Lorenzo de' Medici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 404127 del 4 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 9 novembre 1991, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1992;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del V centenario della morte di Lorenzo de' Medici;

Decreta:

Art. 1.

Per commemorare il V centenario della morte di Lorenzo de' Medici il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete in argento da L. 500, millesimo 1992, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o meno	Legale	Tolleranza in più o meno
Argento . . .	500	32	835	3‰	15	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: ritratto di Lorenzo de' Medici da un dipinto del Vasari; leggenda circolare «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI»;

sul rovescio: giglio di Firenze ripreso da un fiorino, la torre del Palazzo della Signoria e allegoria delle arti, a significare le attività finanziarie, politiche e culturali primosse da Lorenzo de' Medici; in giro il verso «PERCHÉ LO ESEMPIO AL POPOL MOLTO VALE» tratto dalla «Rappresentazione di Giovanni e Paolo» dello stesso Lorenzo de' Medici e «LORENZO DE' MEDICI»; in alto «1492 - 1992» e «L. 500», in basso a sinistra «R»;

sul bordo. in rilievo fregi e «R.I.».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1992
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

92A0470

DECRETO 27 dicembre 1991.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato ad emettere monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America, millesimo 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 404127 del 4 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 9 novembre 1991, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1992;

Ritenuta l'opportunità di emettere, anche per l'anno 1992, una moneta d'argento da L. 500 celebrativa del V centenario della scoperta dell'America, a completamento della serie, già in emissione dal 1989;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il V centenario della scoperta dell'America il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete in argento da L. 500, millesimo 1992, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o meno	Legale	Tolleranza in più o meno
Argento . . .	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: ritratto di Cristoforo Colombo; a sinistra la vela di una caravella gonfiata dal vento a formare la lettera «C» iniziale del nome del navigatore genovese, sotto il nome dell'autore «DRIUTTI», in basso un timone; a destra in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» separata da una stella;

sul rovescio: raffigurazione dello sbarco nel nuovo mondo; in alto in giro leggenda «SCOPERTA DELL'AMERICA 1992»; in basso «L. 500»; a sinistra «R»; a destra «1992»;

sul bordo: in rilievo fregi e «R.I.».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

E approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1992
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 351

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

92A0471

DECRETO 17 gennaio 1992.

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Forni di Sopra, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Forni di Sopra.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 17 gennaio 1991 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Forni di Sopra, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Forni di Sopra (Udine), ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del citato testo unico e 57, lettera *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 24 gennaio 1991 concernente la nomina del Commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della suddetta «Rurale»;

Considerato che il commissario straordinario, d'intesa con il comitato di sorveglianza, ha rappresentato l'esigenza che la procedura di amministrazione straordinaria venga prorogata per il tempo necessario al perfezionamento dell'operazione di concentrazione con altre aziende della categoria;

Su proposta della Banca d'Italia formulata con lettera n. 10302 del 15 gennaio 1992, sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, rappresentati nella citata proposta della Banca d'Italia, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Forni di Sopra, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Forni di Sopra (Udine), viene prorogata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del ripetuto testo unito e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0455

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 febbraio 1992.

Disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di uso abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. (Ordinanza n. 2212/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, concernente le disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa la quale prevede, all'art. 6, che la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del dicembre 1990 venga posta con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile da emanarsi con recepimento delle disposizioni di cui alla ordinanza n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987, concernente la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere danneggiate dagli eventi sismici dell'ottobre 1984, del giugno 1984, dicembre 1985 e del gennaio 1986, rispettivamente nei comuni di Zafferana Etnea, di Acireale ed in altri comuni della Sicilia orientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 9 novembre 1981;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 20 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 5 dicembre 1987;

Vista l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984, recante la disciplina dei criteri e delle modalità per la riattazione degli edifici danneggiati;

Ravvisata la necessità di dare attuazione al citato disposto di cui all'art. 6 della legge n. 433 del 31 dicembre 1991;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza riguardano il recupero edilizio o la ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata ad uso abitativo.

2. Sono ammesse ai benefici di cui alla presente ordinanza anche unità immobiliari ad uso diverso purché ricomprese in unità strutturali che includano unità ad uso abitativo.

3. Possono, altresì, essere ammesse a benefici di cui alla presente ordinanza le unità immobiliari adibite a residenza collettiva quali collegi, conventi, case di riposo e similari. Con riferimento a tali unità non si applicano, ai fini della entità del contributo ammissibile, i limiti di superficie previsti dai successivi articoli 2, 3 e 4 ne le limitazioni di cui ai medesimi articoli 2, 3 e 4, commi 1, lettera *b)*

4. Gli interventi di recupero edilizio o ricostruzione sono finalizzati al ripristino della piena funzionalità abitativa delle unità immobiliari ed, in quanto possibile, all'adeguamento delle stesse alle esigenze del nucleo familiare del proprietario anche sotto l'aspetto igienico e sanitario, nonché al conseguimento di condizioni di maggiore sicurezza, dal punto di vista statico.

Art. 2.

1. Per la ricostruzione delle unità immobiliari di cui all'art. 1, distrutte o da demolire, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari alla intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a)*, un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

2. Il contributo è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie utile abitabile dell'unità immobiliare nei limiti previsti dai successivi commi.

3. Il costo di intervento è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno successivo all'anno di riferimento.

4. La superficie è pari:

a) per il caso di cui al primo comma, lettera *a)*, alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del

proprietario e del suo nucleo familiare che occupava stabilmente l'unità immobiliare alla data del sisma, alla superficie utile abitabile occorrente per la ricostruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;

b) per il caso di cui al primo comma, lettera *b)*, alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

5. La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 ed un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

6. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo.

7. I predetti contributi sono altresì maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.

8 La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 6 e 7 non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal comma 3.

9. Per la ricostruzione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo di intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

10. Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possano ricostruire in sito, per motivi di natura urbanistica ovvero di carattere geologico, accertati questi ultimi con provvedimento amministrativo, il comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito delle aree individuate e da individuare per l'edilizia economica e popolare. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime con le eventuali pertinenze, degli edifici non ricostruibili sono acquisite gratuitamente al patrimonio del comune stesso.

11. Per le unità immobiliari di cui al comma 2 dell'art. 1, è assegnato un contributo nella misura massima del 50% del costo d'intervento moltiplicato per la superficie netta complessiva dell'unità medesima, con il limite massimo di 110 metri quadrati utili.

12. Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti in altro sito.

Art. 3.

1. Per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati dal sisma è assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di riparazione quale risultante da progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successvi commi;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a)*, un contributo in conto capitale ridotto al 30 per cento.

2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) all'80 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione per consentire comunque le opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità S=9 o S=12;

b) all'intero contributo previsto per la ricostruzione per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati nei piani di recupero, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. Per le unità immobiliari di cui al comma 2 dell'art. 1 valgono le limitazioni di cui al comma 11 dell'art. 2.

4. Per le riparazioni e l'adeguamento antisismico degli edifici danneggiati si applica la normativa tecnica prevista dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 24 gennaio 1986, punto C 9.1.1.

5. Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione è quello stabilito dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 31 ottobre 1981, emanato ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 4.

1. Per il miglioramento statico (riattazione) di immobili danneggiati dal sisma è assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di riattazione quale risultante da progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a)*, un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa necessaria per le relative opere, quale risultante dai progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi.

2. Il contributo massimo per la riattazione è pari:

a) al 40 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) al 50 per cento del contributo massimo per la ricostruzione per l'esecuzione di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. Per le unità immobiliari di cui al comma 2 dell'art. 1 valgono le limitazioni di cui al comma 11 dell'art. 2.

4. La normativa tecnica per gli interventi di cui al comma 1 è definita nell'allegato *A* che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 5.

1. La progettazione e le valutazioni connesse agli interventi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, devono avere carattere unitario per ogni edificio.

2. Tutte le opere e parti dell'intervento aventi carattere strutturale, e quindi da considerare fattori essenziali al conseguimento della resistenza antisismica dell'edificio, saranno considerate come condominiali ai soli fini della ripartizione della spesa.

3. Nel caso l'edificio sia inserito in un agglomerato, nella progettazione dell'intervento si dovrà tenere conto della possibile interazione strutturale con gli edifici adiacenti.

Art. 6.

1. In relazione agli interventi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, la spesa relativa agli ambienti per i servizi igienici e quella relativa alla distribuzione funzionale della unità immobiliare devono essere comunque contenute nel limite del 30 per cento di quella complessiva ammessa a contributo.

2. Il contributo concesso è comprensivo dell'IVA e degli oneri tecnici valutati sulla base delle tariffe professionali nel limite del 70 per cento.

3. Le parcelle relative agli oneri tecnici di cui al comma precedente sono liquidate dai competenti ordini professionali.

Art. 7.

1. I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono maggiorati dalle seguenti percentuali fra loro cumulabili:

a) del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità S=9 o S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;

b) del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;

c) del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70.

Art. 8.

1. In caso di inerzia del proprietario, il conduttore, che risulti tale alla data del sisma, può presentare la domanda di contributo entro i sessanta giorni successivi al termine di scadenza, e rimane legittimato alla presentazione del progetto, alla esecuzione dei lavori e alla riscossione del contributo.

2. In caso di inerzia del proprietario nella presentazione del progetto esecutivo, il conduttore può provvedervi entro i successivi sessanta giorni. In tal caso diviene titolare del contributo.

3. Il proprietario può delegare il conduttore alla presentazione della domanda, del progetto ed alla esecuzione dell'intervento con dichiarazione da cui risulti esplicita rinuncia ai benefici della presente ordinanza.

4. Nel caso di pregiudizio di aventi diritto al contributo determinato dall'inerzia di altri soggetti, il comune si sostituisce a questi ultimi per la progettazione, direzione dei lavori e gestione dell'intervento, limitatamente alla parte strutturale, con possibilità di delega ai predetti aventi diritto.

5. Il comune si sostituisce agli aventi diritto nel caso in cui l'immobile sia stato colpito da ordinanza di sgombero e vi sia l'inerzia da parte degli aventi diritto.

Art. 9.

1. Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 vengono assegnati al titolare, il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.

2. I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento né clandestino alla stessa data, possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà, ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dal successivo articolo 12. I predetti soggetti possono presentare domanda entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza.

3. Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 del codice civile.

4. Nell'ipotesi in cui non esistano tabelle millesimali, le medesime, ove necessario, vengono redatte dal tecnico incaricato della progettazione degli interventi.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano in ogni ipotesi di intervento su unità immobiliari tecnicamente costituenti unità strutturali di intervento. Ciò anche qualora dette unità immobiliari non rientrino in condominio. In tale ultimo caso trovano altresì applicazione, per l'adozione delle deliberazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori da parte dei proprietari le disposizioni dettate dal codice civile in materia di condominio degli edifici, in quanto compatibili.

Art. 10.

1. I contributi previsti dalla presente ordinanza sono assegnati nella misura spettante per la prima unità immobiliare al discendente in linea retta del proprietario dell'unità danneggiata o distrutta il quale non sia titolare di altra unità immobiliare annessa a contributo e dimostri con atto notorio che alla data del sisma occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare.

2. I contributi vengono assegnati al discendente sempre che non siano stati già erogati all'ascendente.

Art. 11.

1. Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato prima della emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali.

2. Sono comunque consentite anche prima della emissione delle certificazioni di cui al precedente comma donazioni fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado.

3. Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione in caso di vendita delle unità immobiliari ricostruite o riparate e può esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 12.

1. I contributi di cui ai precedenti articoli sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione edilizia, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni comunali di cui al comma successivo, mediante rilascio del buono contributo, secondo le modalità stabilite nell'allegato *B* che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

2. Presso ogni comune sono costituite una o più commissioni composte dal sindaco o suo delegato — con funzioni di presidente — da un tecnico dell'ufficio tecnico comunale e da un tecnico dell'ufficio del genio civile e, nel caso di immobili di interesse architettonico, storico od artistico, da un funzionario della competente Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale o — nel caso di pluralità di commissioni nel comune — da dipendente amministrativo inquadrato almeno nella sesta qualifica funzionale. Almeno uno dei tecnici deve essere ingegnere civile.

3. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni a ciascun componente che vi abbia partecipato è attribuito un compenso nella misura di L. 25.000 per ciascuna unità immobiliare.

4. La domanda di contributo da prodursi a pena di decadenza entro centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza può essere avanzata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge medesima da privati, persone fisiche o giuridiche che abbiano presentato denuncia di danno ai competenti organi pubblici entro il 31 marzo 1991 ovvero nel caso in cui i relativi immobili siano stati, entro la medesima data, oggetto di verifiche o accertamenti positivi da parte di organi pubblici. La domanda predetta deve essere riferita all'intero edificio o alla unità strutturale e presentata dal proprietario unico o dall'amministratore del condominio o, da un delegato dei singoli proprietari, in caso di unità strutturale. La domanda è corredata dai relativi titoli di proprietà, ovvero equivalenti titoli di legittimazione alla richiesta di contributo con riferimento alle ipotesi previste dai precedenti articoli, e da perizia giurata, redatta dal tecnico incaricato, contenente:

a) il rilievo dello stato di fatto preesistente al terremoto con relativa certificazione catastale, anche in riferimento alla destinazione d'uso;

b) il quadro fessurativo dell'immobile dalla cui interpretazione il progettista determini esplicitamente il nesso di casualità tra i danni rilevati e l'evento sismico;

c) la valutazione provvisoria del contributo.

5. La domanda di cui al precedente comma è integrata entro i termini di cui al successivo comma 6 da:

progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione, di riparazione, o di miglioramento sismico, relativo all'intero edificio, o unità strutturale, con relazione esplicativa;

computo metrico estimativo, redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle vigenti tariffe ufficiali, riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche regionali;

documentazione fotografica;

calcolo relativo al limite di convenienza a riparare, di cui al comma 4 dell'art. 3, in caso di riparazione;

quantificazione definitiva del contributo richiesto;

relazione sulla stabilità delle aree ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, che tenga anche conto degli eventuali interventi di consolidamento del suolo nella zona comprendente l'area di sedime del fabbricato previsti nell'art. 6, comma 11, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, nel caso di riparazione o ricostruzione;

quadro economico riepilogativo comprendente i contributi e le spese per i lavori distinti per ciascuna unità immobiliare compresi gli eventuali accolli di spesa.

6. La documentazione integrativa di cui al comma precedente deve essere presentata a pena di decadenza entro i termini di seguito indicati:

31 dicembre 1992 per le unità strutturali ricadenti nella priorità *a)* di cui al successivo art. 14;

31 dicembre 1993 per le unità strutturali ricadenti nella priorità *b)*;

31 dicembre 1994 per le unità strutturali ricadenti nella priorità *c)*.

7. Le commissioni di cui al primo comma sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente ordinanza la commissione edilizia, anche per quanto riguarda i provvedimenti di autorizzazione o concessione edilizia relativi agli interventi oggetto di contributo e, nel caso siano integrate da un funzionario della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali ai sensi del precedente comma 2, le autorizzazioni ed i nulla osta delle competenti sovrintendenze.

8. La presentazione del progetto ed il parere favorevole sul medesimo espresso da parte della commissione comunale esaurisce gli obblighi derivanti dall'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64. La relazione a struttura ultimata, nonché il certificato di collaudo statico di cui, rispettivamente agli articoli 6 e 7 della citata legge del 5 novembre 1971, n. 1086, sono presentati al comune unitamente alla contabilità finale dei lavori. Il certificato di collaudo statico da redigersi anche per le nuove costruzioni in muratura ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 1987, sostituisce a tutti gli effetti il certificato di rispondenza alle norme di cui alla legge del 2 febbraio 1974, n. 64, prescritto dall'art. 28 della stessa legge.

9. Per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zona sismica resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

10 I provvedimenti concessivi dei contributi di cui al primo comma sono redatti in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale rubricato in ordine olfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.

Art. 13.

Le commissioni comunali di cui al precedente art. 12, comma 2, nell'esprimere il parere sui progetti, fatte salve le scelte progettuali spettanti al professionista, esaminano, in particolare, i seguenti aspetti:

l'inapplicabilità nel caso di interventi di riparazioni di cui all'art. 3 del dispositivo tecnico di cui all'allegato *A* alla presente ordinanza punto 1.2 verificando quanto sostenuto dal progettista in merito;

la compatibilità urbanistica;

l'entità del contributo richiesto;

la rispondenza del progetto al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986;

la corretta applicazione del preziario regionale;

la completezza della documentazione richiesta dalla presente ordinanza;

la sussistenza dei requisiti legittimanti la ricostruzione, che deve esplicitamente risultare dal verbale.

Art. 14.

1. L'attribuzione dei contributi previsti dalla presente ordinanza avviene sulla base delle seguenti priorità:

a) unità strutturali totalmente o parzialmente distrutte, ovvero includenti almeno una unità immobiliare abitata da un residente al momento del sisma colpita da ordinanza di sgombero;

b) unità strutturali abitate da residenti e non residenti;

c) unità strutturali occupate saltuariamente.

A parità di priorità prevale l'ordine di presentazione dei progetti.

2. Ai fini dell'attribuzione delle priorità indicate nel comma precedente gli emigrati all'estero che abbiano conservato la cittadinanza italiana sono equiparati ai residenti.

Art. 15.

1. I lavori di riparazione e ricostruzione devono essere iniziati entro quattro mesi dal rilascio del buono contributo, pena la decadenza dello stesso, e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

2. L'erogazione del contributo ha luogo:

a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori, certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi al sindaco che effettua mandato di pagamento;

c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo la ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

3. Nelle more dell'accertamento di cui al precedente comma la rata di saldo può essere svincolata previa presentazione di polizza fidejussoria da parte del beneficiario del buono contributo.

4. I rapporti con le aziende di credito saranno disciplinati dalla regione siciliana.

5. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo, di cui al secondo comma, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilità finale, nonché del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico-amministrativo in caso di lavori di importo superiore a 500 milioni, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilità.

6. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza è liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non posono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 16.

1. Al fine di accedere ai benefici di cui all'art. 3 della presente ordinanza, il tecnico estensore della perizia deve dimostrare, contestualmente alla presentazione del progetto, l'inapplicabilità all'intervento del dispositivo tecnico di cui all'allegato *A* alla presente ordinanza.

Art. 17.

1. Fermi restando tutti gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza relativi alla presentazione ed approvazione dei progetti, i contributi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi anche ai soggetti che, avendo diritto ai benefici, intendano procedere subito o abbiano già proceduto ai lavori, anticipando le spese, senza pregiudizio al diritto di contributo e sempre che i lavori siano eseguiti nel rispetto della presente ordinanza; l'esecuzione dei lavori non modifica la priorità, né costituisce titolo per l'accesso al contributo qualora questo non sia dovuto. I lavori comunque devono sempre riguardare l'intera unità strutturale.

Art. 18.

1. In pendenza dei lavori ammessi a contributo sono sospesi i contratti di locazione, che riprendono efficacia dopo l'ultimazione.

Art. 19.

1. Alle opere assentite ai sensi della presente ordinanza, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 20.

1. Il sindaco, oltre ai controlli necessari per la corretta applicazione delle precedenti disposizioni, è tenuto a trasmettere tempestivamente al prefetto ed all'ufficio del genio civile competenti i prospetti riepilogativi delle domande pervenute, e dei progetti approvati distinti per tipologie di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 con indicazione dei beneficiari dei buoni contributo per gli interventi ammessi e dei relativi importi.

2. Il sindaco dispone, avvalendosi dei membri tenici delle commissioni di cui al precedente art. 12, comma 2, verifiche e sopralluoghi nella fase istruttoria relativa alle domande di contributo presentate ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 12, comma 4, sulle domande indicate dal prefetto — anche a seguito di sorteggio — in misura non inferiore all'1 per cento di quelle complessivamente avanzate. Nei casi di accertata grave irregolarità il sindaco dispone lo stralcio della domanda.

3. Il prefetto dispone, avvalendosi dell'ufficio del genio civile o di funzionari della prefettura, controlli a campione, anche previo sorteggio, in misura non inferiore al 2 per cento dei progetti ammessi a contributo, al fine dell'accertamento della rispondenza delle opere al progetto approvato e del corretto svolgimento della procedura. Nei casi di accertata grave irregolarità il prefetto comunica l'esito degli accertamenti compiuti al sindaco, che è tenuto a disporre la decadenza dal contributo con obbligo di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

4. All'incaricato della verifica-sopralluogo e dei controlli eseguiti ai sensi dei commi precedenti è attribuito un compenso forfettario per intervento pari a L. 100.000.

Art. 21.

1. Le spese inerenti il funzionamento delle commissioni di cui all'art. 12, comma 2, e quelle correlate alle verifiche e sopralluoghi previsti all'art. 20 sono poste a carico dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e vengono accreditate dalla regionale siciliana sulla base di documentate richieste dei comuni e delle prefetture interessati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 3 febbraio 1992

Il Ministro: CAPRIA

ALLEGATO *A*

NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

1.1. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO.

Si definisce intervento di miglioramento sismico (riattazione) di un edificio con struttura portante verticale in muratura un complesso di opere che tenda a riparare i danni provocati dalle azioni sismiche garantendo contestualmente una maggiore sicurezza nei confronti di futuri eventi sismici.

A tal fine si deve conseguire una razionale organizzazione del sistema resistente mediante una adeguata legatura degli elementi strutturali fra di loro, previa risarcitura delle lesioni o rifacimenti localizzati di parti danneggiate.

Al successivo punto 1.3 sono descritti gli interventi minimi che devono essere effettuati affinché possa ritenersi raggiunta la finalità della riattazione. Potranno anche essere eseguiti interventi alternativi della stessa natura di quelli qui descritti, purché di maggiore efficacia, con particolare riferimento a quelli indicati dal decreto ministeriale 24 gennaio 1986, punto C.9.

1.2. EDIFICI SUI QUALI POSSONO ESSERE ESEGUITI GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO.

Gli interventi di miglioramento eseguiti con i contributi previsti nella presente ordinanza sono effettuati sugli edifici in muratura danneggiati dal terremoto ad esclusione dei seguenti:

a) edifici la cui resistenza convenzionale alle forze orizzontali valutata con la procedura semplificata riportata nell'annesso 1, risulti minore del 14% del peso totale dell'edificio ($C < 0,14$) per le zone di seconda categora ($S = 9$), oppure minore del 20% ($C < 0,20$) per le zone di prima categoria ($S = 12$). Il calcolo del peso dell'edificio si effettua secondo quanto è prescritto al punto C.6.1.1 del decreto ministeriale 24 gennaio 1986.

La valutazione del coefficiente C deve essere effettuata alla quota di spiccato dal piano campagna. Nel caso di edifici in pendii si intende per quota di spiccato dal piano campagna la quota media tra monte e valle. Il peso dell'edificio va inteso come peso delle parti sovrastanti la quota alla quale si effettua il calcolo di C;

b) edifici con pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a cinque centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardino un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

c) edifici che abbiano subito crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 3% della superficie totale delle murature portanti;

d) edifici che in corrispondenza di almeno un livello presentino lesioni diagonali passanti su oltre il 30% della superficie totale delle strutture verticali del livello stesso;

e) edifici con lesioni di schiacciamento che interessino più del 30% della muratura;

f) edifici interessati da cedimenti di fondazione.

1.3. INTERVENTI TECNICI PER MIGLIORAMENTO SISMICO

1.3.1. *Risarcitura delle lesioni.*

La risarcitura delle lesioni sarà effettuata o mediante la tecnica del cuci e scuci ovvero mediante l'effettuazione di iniezioni di malta cementizia. In quest'ultimo caso le iniezioni saranno effettuate mediante fori in numero non inferiore a quattro per mq, secondo le modalità indicate nella circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 30 luglio 1981, n. 21745. La zona interessata dalle iniezioni dovrà estendersi per almeno un metro in ogni direzione oltre l'area lesionata.

1.3.2. *Incatenamenti.*

Ai livelli di volte e solai privi di cordoli o tiranti dovranno essere disposti incatenamenti sia esterni sia interni, su tutte le murature considerate resistenti alle azioni sismiche; tali incatenamenti, quando si riferiscano a murature esterne, dovranno interessare tutto il perimetro dell'edificio. Le modalità esecutive saranno quelle della citata circolare n. 21745 del 30 luglio 1981.

1.3.3. *Architravi.*

Nel caso di architravi lesionate queste saranno sostituite o rinforzate con elementi metallici o in cemento armato.

1.3.4. *Orizzontamenti.*

Nel caso di solai con strutture portanti in legno le travi portanti saranno collegate alle murature per mezzo di piastre metalliche, passanti attraverso lo spessore della muratura, adeguatamente ancorate all'esterno. Nel caso di solai con struttura portante in travetti e voltine o tavelloni, che siano privi di soletta od altro elemento di irrigidimento, i travetti saranno legati con tondini metallici di diametro non inferiore a 14 mm, o altri elementi equivalenti, disposti ortogonalmente alla tessitura dei solai e fissati ai travetti al lembo inferiore di questi ultimi, ad interasse non inferiore a 2 metri. I tondini (o elementi) e travetti dovranno essere ancorati alle pareti perimetrali sulla loro superficie esterna.

1.3.5. *Coperture.*

Interventi analoghi a quelli riguardanti gli orizzontamenti varranno anche per le coperture, che dovranno essere eventualmente rese non spingenti anche mediante incatenamenti e dovranno essere collegate alle murature con vincoli in grado di trasferire forze orizzontali. Ai fini suddetti si definisce spingente una copertura tale da esercitare rilevanti forze orizzontali sulle murature anche in presenza dei soli carichi verticali.

1.3.6. *Aggetti verticali.*

Elementi verticali (comignoli, torrini, ecc.) dovranno essere opportunamente vincolati alle strutture portanti.

1.3.7. *Scale.*

Per la riparazione di scale lesionate si applicano le norme del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 luglio 1981.

1.3.8. Con riferimento ai punti 1.3.4 e 1.3.5 è ammessa la sostituzione parziale o totale di solai e tetti nei casi in cui tali strutture siano danneggiate e/o deteriorate in maniera da non poter garantire, anche in seguito agli interventi di cui ai predetti punti 1.3.4 e 1.3.5, un'adeguata sicurezza antisismica.

ANNESSO 1

VALUTAZIONE APPROSSIMATA DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE DELLE FORZE ORIZZONTALI

Numero di piani N

Area totale coperta A_t in mq

Area totale elementi resistenti dir. x Ax in mq
dir. y Ay in mq

Minimo fra Ax e Ay A in mq

Massimo fra Ax e Ay B in mq

$\alpha_o = A/A_t =$ $\gamma = B/A =$

Resistenza caratteristica τ_k = t/mq (vedi annesso 2)

Peso per unità di area coperta di un livello dell'edificio:

peso specifico murature . . . . Pm in t/mc
carico permanente solaio . . . . Ps in t/mq
altezza del piano . . . . h in m

$q = (Ax + Ay)\, hP / A_t + P_s =$ t/mq

$$C = \frac{\alpha_o \quad \tau_k}{q \,.\, N} \cdot \sqrt{1 + \frac{q \,.\, N}{1{,}5\, \alpha_o \quad \tau_k \quad (1 + \gamma)}}$$

ANNESSO 2

VALORI DELLA RESISTENZA TANGENZIALE DI RIFERIMENTO (t/mq)

Tipo di muratura	τ_k (1)	τ_k (2)
a) Murature non consolidate, non lesionate:		
mattoni pieni Malta bastarda	12	6-12
blocco modulare (con caratteristiche rispondenti alle prescrizioni del decreto ministeriale 3 marzo 1975 29×19×19 - Malta bastarda	8	8
blocco in argilla espansa o calcestruzzo - Malta bastarda	18	18
murature in pietra (in presenza di ricorsi di mattoni estesi a tutto lo spessore del muro il valore di τ_k può essere incrementato del 30%)		
pietrame in cattive condizioni (non squadrato)	2	2
pietrame squadrato e ben organizzato	7	7-9
a sacco in buone condizioni	4	4
blocco di tufo	10	2-10
b) Murature nuove:		
mattoni «pieni» con fori circolari - Malta cementizia - Rm non minore di 1450 t/mq	20	20
forati doppi UNI rapp. vuoto/pieno = 40% - Malta cementizia - Rm non minore di 1450 t/mq . .	18	18
c) Murature consolidate:		
mattoni pieni, pietrame squadrato consolidati con due lastre in calcestruzzo armato da cm 3 (minimo) .	11	11
pietrame iniettato - murature in pietra a sacco consolidate con due lastre in cls armato da cm 3 (minimo)	11	11

(1) Valori del decreto ministeriale 2 luglio 1981.

(2) Valori suggeriti in relazione alle diverse situazioni di fatto: per le murature di mattoni pieni si indica l'intervallo di valori da 6 a 12 t/mq: l'estremo inferiore è riferito a murature antiche con malta particolarmente scadente ed in cattivo stato di conservazione, mentre l'estremo superiore si applica a murature ben conservate; nel caso di murature in pietrame si userà il valore 2 in presenza di pietre non squadrate; per pietrame squadrato si suggerisce l'intervallo 7-9 t/mq; si assumerà $\tau_k = 7$ per pietrame grossolanamente squadrato mentre si adotterà $\tau_k = 9$ nel caso di blocchi ben squadrati e di murature omogenee e ben intessute;

per le murature in tufo l'intervallo suggerito va da 2 a 10 t/mq; si adotterà $\tau_k = 2$ per murature a sacco con malta di cattiva qualità, fattura pessima e letti di malta solo orizzontali; si potrà assumere $\tau_k = 3$ per murature nelle stesse condizioni di quelle ora citate ma non a sacco; si adotterà $\tau_k = 4$ quando, pur in presenza di malta di cattiva qualità, si tratti di murature che presentano anche letti di malta verticali; l'estremo superiore si riferisce a murature con malta di buona qualità, omogenee e ben intessute; nel caso infine di murature composte con materiali diversi, si determinerà il valore di τ_k come media pesata dei valori indicati nella tabella, usando come pesi le stime delle percentuali relative ai diversi materiali utilizzati.

ALLEGATO *B*

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO CONTRIBUTO

1. BUONO CONTRIBUTO.

I contributi di cui alla presente ordinanza sono erogati mediante emissione di buoni conformi al modello riportato in calce.

Detti buoni, entro i limiti dei fondi assegnati dalla regione siciliana secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della legge, sono emessi dal sindaco o da un suo delegato e controfirmati dal segretario comunale previa annotazione dell'importo di ogni singolo contributo in ordine cronologico e con numero progressivo in apposito registro per l'impegno della spesa.

I sindaci ed i segretari comunali rispondono personalmente e in solido per le erogazioni dei fondi assegnati.

Il buono contributo è spedito all'avente diritto con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato a mano previa firma per ricevuta.

Il titolare del contributo intestatario del buono è abilitato alla esecuzione dei lavori di ripristino o ricostruzione indicati in perizia.

Nel caso di condomini o unità strutturali il buono contributo è intestato all'amministratore del condominio ovvero al rappresentante dell'unità strutturale.

I buoni contributo non sono soggetti a sequestro, pignoramento o altri vincoli.

Il registro di cui al precedente secondo comma è conservato a cura del segretario comunale e può essere consultato dal pubblico.

I mezzi finanziari per il pagamento dei contributi saranno depositati presso istituti di credito operanti nella regione interessata.

2. PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI.

Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso gli istituti di credito appositamente convenzionati con la regione siciliana.

I pagamenti saranno così effettuati:

a) in ragione del 25% del contributo concesso all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60% del contributo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi al sindaco che effettua mandato di pagamento;

c) in ragione del residuo 15% del contributo concesso, dopo la ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune. Nelle more dell'accertamento di cui sopra la rata di saldo può essere svincolata previa presentazione di polizza fidejussoria da parte del beneficiario del buono contributo.

Ai fini della liquidazione del saldo del contributo l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti di contabilità finale corredati dal certificato di collaudo tecnico-amministrativo oppure del certificato di regolare esecuzione. Il certificato di collaudo tecnico amministrativo è obbligatorio per lavori di importo superiore a 500 milioni di lire.

3. RAPPORTO CON LE BANCHE.

Per il pagamento dei buoni contributo verranno stipulate apposite convenzioni con gli istituti di credito che, nelle zone interessate, dispongono del più adeguato servizio di sportelli.

Gli istituti convenzionati accenderanno apposito conto corrente sul quale affluiranno i fondi che gli stessi istituti chiederanno alla regione siciliana sulla base delle effettive necessità correlate all'ammontare dei buoni emessi.

Gli interessi maturati sulle giacenze vengono acquisiti alle disponibilità di cui all'art. 1, comma 1, della legge.

Con cadenza mensile le banche invieranno una situazione finanziaria riepilogativa per ciascun comune sulla base di uno schema da definire in sede di convenzione.

4. RENDICONTAZIONE.

a) *Rendiconto dei comuni.*

Il rendiconto amministrativo sarà reso dai comuni, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

b) *Rendiconto delle banche.*

Le banche, quali «cassieri» nell'esecuzione dei pagamenti di buoni contributo, sono tenute alla resa del «conto giudiziale» nei termini e con le modalità previsti dall'art. 74 della legge sulla contabilità generale dello Stato, nonché dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 370.

5. MODELLO DEL BUONO CONTRIBUTO.

N. .... di reg.

Data ....

Comune di ....

Provincia di ....

BUONO CONTRIBUTO EMESSO PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL ....

(Ordinanza n. ...... del .... del Ministro per il coordinamento della protezione civile).

Il presente buono contributo, di importo pari a lire ...., è rilasciato a favore del sig. .... in qualità di proprietario, di amministratore o delegato dai proprietari (1) dell'unità strutturale ubicata in.., via ...., n. ....

Il contributo verrà erogato in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato *B* alla ordinanza in titolo che vengono di seguito riportate:

«*a)* in ragione del 25% del conributo concesso all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60% del contributo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi al sindaco che effettua mandato di pagamento;

c) in ragione del residuo 15% del contributo concesso, dopo la ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune».

Il sindaco

....

Il segretario comunale

....

---

(1) Cancellare la parte che non riguarda.

92A0486

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale di statistica

Con decreto 27 gennaio 1992 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, l'indennità di carica da corrispondere al presidente dell'Istituto nazionale di statistica è stata determinata in lire 120 milioni annue lorde.

92A0456

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1991:

Cioffi Giuseppina, notaio residente nel comune di Bari, è trasferito nel comune di Casamassima, distretto notarile di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Larocca Assunta, notaio residente nel comune di Altamura, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Noci, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Grassi Fabrizio, notaio residente nel comune di Trecastagni, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Posteraro Fabio, notaio residente nel comune di Roggiano Gravina, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Montalto Uffugo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

D'Arco Carlo, notaio residente nel comune di Torriglia, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

d'Agostino Aldo, notaio residente nel comune di Gissi, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Vasto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Milone Giancarlo, notaio residente nel comune di Troia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Diliegro Michele, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Pompei, stesso distretto notarile, con l'anzidettà condizione;

Cardarelli Franco, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Este, distretto notarile di Padova, con l'anzidetta condizione;

Giuliani Pierluigi, notaio residente nel comune di Bella, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Potenza, con l'anzidetta condizione;

Amato Fabrizio, notaio residente nel comune di Polla, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Cava de' Tirreni, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Mottola Gino, notaio residente nel comune di Sarno, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Randazzo Giuseppa, notaio residente nel comune di Montemaggiore Belsito, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Caccamo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

La Rocca Francesco, notaio residente nel comune di Marsala, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Cerda, distretto notarile di Termini Imerese, con l'anzidetta condizione;

Pepe Carla, notaio residente nel comune di Larino, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione;

Bica Vito, notaio residente nel comune di Alcamo, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Salemi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreti ministeriali 30 gennaio 1992:

il decreto ministeriale 23 ottobre 1991 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio La Rocca Francesco alla sede di Cerda, distretto notarile di Termini Imerese;

il decreto ministeriale 23 ottobre 1991 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Grassi Fabrizio alla sede di Catania.

92A0461

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991, registro n. 39 Difesa, foglio n. 309, è stata concessa la seguente ricompensa al valoro militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Perelli Ercolini Renzo, nato il 17 aprile 1921 a Premeno. — Durante una puntata nemica a Trarègo, essendo stato circondato dentro un'abitazione da un reparto nemico, assieme ad un compagno, con decisione si lanciava dalla porta sparando. Mentre il compagno riusciva a rompere l'accerchiamento egli, ferito ad una coscia doveva ripiegare. Rifugiatosi al primo piano per sfuggire alla cattura si lanciava dalla finestra. Ferito anche alla testa da una scheggia, riusciva a portarsi fuori tiro dai colpi del nemico. Dimostrò con il suo gesto una decisione non comune e volontà ferrea nel combattere il nemico ad ogni costo. — Trarego, 3 ottobre 1944.

92A0464

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Acli Catanzaro», in Catanzaro, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1991, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della socità cooperativa «Acli Catanzaro», con sede in Catanzaro, costituita il 4 ottobre 1977 per rogito notaio Antonio Teti, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Carlo Porcino, viale Aldo Moro, 54/*B*, (Reggio Calabria).

92A0465

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta di soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca dell'esecuzione di oggetti specifici di ricerca e relative attività di formazione, pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990, ed afferenti i programmi nazionali di ricerca per la chimica e sui materiali innovativi avanzati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1991 ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione, pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990) ed afferenti tematiche di ricerca e formazione da sviluppare nel Mezzogiorno previste dal programma nazionale di ricerca per la chimica e dal programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati, con contratti di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA PER LA CHIMICA

Con decreto ministeriale 8 novembre 1991 è affidata al Consorzio Cosmes - Brindisi l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Prodotti e tecnologie per lo smorzamento degli effetti dei sismi sui manufatti edilizi» per un importo complessivo di 9.700 milioni di lire — di cui 9.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 700 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantacinque mesi.

L'Istituto mobiliare italiano provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA
SUI MATERIALI INNOVATIVI AVANZATI

Con decreto ministeriale 13 novembre 1991 è affidata al CRIS - Consorzio ricerche innovative per il Sud - Napoli, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sviluppo di semilavorati ad altà densità di corrente per barre o cavi in superconduttori ad alta temperatura, e sviluppo dei metodi di deposizione di strati ad alta corrente su forme applicabili» per un importo complessivo di 7.000 milioni di lire — di cui 6.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

L'Istituto mobiliare italiano provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

92A0435

Scelta di soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca dell'esecuzione di oggetti specifici di ricerca e relative attività di formazione, pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990, ed afferenti il programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1992 ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione, pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990) ed afferenti il programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:

Tema 15 - Sviluppo di materiali e tecnologie per componenti critici e innovativi da impiegare nei sistemi in fibra ottica.

ALENIA - AERITALIA E SELENIA S.P.A. - Napoli.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 10.200 milioni di lire, di cui 9.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.200 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

Tema 16 - Sviluppo di materiali fotoattivi e relative tecnologie di film sottile.

TEMAV S.P.A. - Porto Marghera (Venezia).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 4.500 milioni di lire, di cui 4.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 500 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 17 - Sviluppo di materiali semiconduttori composti per applicazioni in elettronica veloce e fotonica.

CONSORZIO PER LA RICERCA SUI SEMICONDUTTORI COMPOSTI - C.R.S.C. - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 25.560 milioni di lire, di cui 23.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 2.560 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 18 - Sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di fette di semiconduttori composìti monocristallini.

TEMAV S.P.A. - Porto Marghera (Venezia).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.900 milioni di lire, di cui 7.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 900 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

Tema 25 - Realizzazione di biomateriali di origine naturale da impiegare nel settore biomedico - sanitario.

CONSORZIO ADVANCED BIORELEASE - CO.A.BI. - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 11.000 milioni di lire, di cui 10.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

Tema 27 - Sistemi fisici atti a modificare in modo permanente le proprietà superficiali di polimeri o metalli e loro manufatti in modo da renderli biocompatibili.

SORIN BIOMEDICA S.P.A. - Torino.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.800 milioni di lire, di cui 7.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 800 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

Tema 28 - Realizzazione di materiali bioattivi e di materiali polimerici bioassorbibili.

TECNOBIOMEDICA S.P.A. - Pomezia (Roma).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 5.800 milioni di lire, di cui 5.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 800 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti di cui al precedente art. 1 verrà effettuato, al termine delle previste attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui alla legge 55 del 19 marzo 1990 e successive integrazioni e modificazioni, con specifici decreti ministeriali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

I singoli decreti verranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0436

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «G. Saragat», in Roma

Con decreto ministeriale 3 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1991, registro n. 16 Università e ricerca, foglio n. 90, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato lo statuto della fondazione «Giuseppe Saragat», con sede in Roma.

92A0475

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

storia e politica dell'integrazione europea.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0476

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Bari, Padova, Parma, Potenza e Sassari.

Con decreto ministeriale n. 1/12240 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Bari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 31.596.667.961, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 31.738.853.219 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Bari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12574 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Padova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 63.148.141.679, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 63.158.406.903 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Padova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11727 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Parma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 18.033.806.006, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 18.048.777.242 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Parma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12434 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Potenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.403.487.101, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 8.463.081.406 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Potenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12750 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Sassari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.234.691.222, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Sassari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A0462

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Mazzini» in Castel S. Giovanni, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Piacenza del 19 ottobre 1990, protocollo n. 6426/Sett. 1°-2°/I, la scuola media statale «G. Mazzini» di Castel S. Giovanni è stata autorizzata ad accettare in donazione dai genitori degli alunni della predetta scuola la somma di L. 2.034.700, da investire in titoli di Stato, i cui interessi costituiranno l'importo annuale di una borsa di studio, in memoria della defunta preside prof. Girimetta Filippazzi Andreina.

92A0437

Estinzione della «Scuola femminile della Miniera», in Montecatini Val Cecina

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992, la «Scuola femminile della Miniera» di Montecatini Val Cecina è dichiarata sciolta ed estinta come persona giuridica per cessata attività, e viene devoluto il rimanente patrimonio all'amministrazione comunale della medesima località, con vincolo di destinazione ad alloggi per i meno abbienti.

92A0466

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente in una villa con terreno adiacente sito in Gignese (Novara), via della Stazione n. 3, del periziato valore di L. 520.000.000, disposta dalla sig.ra Emma Stradella Grilli con atto a rogito dottor Giuseppe Santambrogio, notaio in Milano, numero di repertorio 86783/8357.

92A0457

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in titoli del valore di L. 6.000.000, disposto dalla sig.ra Letizia Benetti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Adriano Deodato, notaio in Roma, numero di repertorio 27360/730.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 111.485.021 depositata sul libretto di risparmio n. 5544 della Banca popolare di Intra, disposto dalla sig.ra Ernestina Pasetta con testamento olografo pubblicato per atto dott. Carlo Corso, notaio in Milano, numero di repertorio 26684/2367.

92A0458

Riconoscimento giuridico dell'Associazione fondo malattie renali del bambino, in Genova-Quarto

Con decreto ministeriale 30 novembre 1991, l'Associazione fondo malattie renali del bambino, con sede in Genova-Quarto, è stata riconosciuta giuridicamente e contestualmente è stato approvato l'allegato statuto composto di undici articoli, debitamente vistato.

92A0440

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1991, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in due appartamenti siti in Roma, viale Carnaro, 23 e via Squarcialupo, 11, del periziato rispettivo valore di L. 173.000.000 e L. 123.000.000 e nel saldo del deposito bancario n. 1707647 presso la Emigrant Savings Bank New York, disposto dalla sig.ra Amelia Laviani con testamenti olografi pubblicati per atto dott.ssa Maria Paola Coarelli D'Aquino archivio notarile di Roma, numero di repertorio 6359.

92A0442

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 20 novembre 1991, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 200.000.000 che — secondo la specifica volontà del *de cuius* — «saranno amministrati o almeno controllati dal prof. Umberto Veronesi», disposto dal sig. Umberto Marchini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Leonardo Giuliano, notaio in Milano, numero di repertorio 43007.

92A0443

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1991, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità consistente in beni immobili siti in Guglianesi — del periziato complessivo valore di L. 58.600.000 (nota U.T.E. di Campobasso 6 giugno 1987) - Roma, via Aurelia n. 376 a Campo di Mare (Cerveteri), via del Melagrano n. 3, rispettivamente del periziato valore di lire 332 milioni e lire 135 milioni (nota U.T.E. di Roma 16 luglio 1990); beni mobili, come da inventario, del presumibile valore complessivo di lire 110 milioni, disposta dalla sig.ra Marisa Michelina Beatrice Rispoli con testamento olografo pubblicato per atto dott. Antonio Ponti, notaio in Roma, numero di repertorio 7802.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili del valore di L. 18.942.000, disposta dalla sig.ra Clementina Zebina Boari con testamento olografo a rogito dott. Giuseppe Fossati, notaio in Milano, numero di repertorio 58081.

92A0444

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1991, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in un undicesimo della vendita dei titoli di credito intestati alla *de cuius* presso la sede di Milano del Credito italiano per un ammontare complessivo di L. 50.000.000, disposta dalla sig.ra Clementina Fornasiero con testamento olografo pubblicato per atto dott. Edoardo Fasola, notaio in Milano, numero di repertorio 1692856/16590.

92A0441

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla produzione e alla vendita dell'acqua minerale «Sorgente Flaminia - Nocera Umbra» in contenitori di polietilene tereftalato.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 12 del 13 gennaio 1992 la Nocera Umbra S.p.a., con sede in Caserta, piazza Ruggiero n. 3 e stabilimento in Nocera Umbra (Perugia), è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Flaminia - Nocera Umbra», nei tipi liscia e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di PET Melinar B 90, Vivypak, PET AQ7P6, Lighter, Peripet, Skipet BB, Samyang della capacità di ml 500, 1000, 1500 e 2000.

92A0467

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**330.000**
- semestrale	L.	**180.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**60.000**
- semestrale	L.	**42.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**185.000**
- semestrale	L.	**100.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**60.000**
- semestrale	L.	**42.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**185.000**
- semestrale	L.	**100.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**635.000**
- semestrale	L.	**350.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	**1.200**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**115.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**75.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**295.000**
Abbonamento semestrale	L.	**180.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200